(N. 500)
(Urgenza)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

col Ministro del Bilancio

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(VILLABRUNA)

NELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 1954

Norme per la sostituzione dei motori a benzina con motori a gasolio sulle motobarche addette alla pesca.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ONOREVOLI SENATORI. — I lavoratori addetti alla piccola pesca, in considerazione delle loro condizioni di disagio, godono di particolari agevolazioni fiscali per la benzina destinata ai motori installati sulle loro motobarche.

Tuttavia la concessione delle agevolazioni per la benzina comporta un duplice notevole danno per l'Erario: uno derivante dalla rinuncia all'entrata per imposta di fabbricazione e differenza I.G.E. e l'altro dalla frode fiscale che esso subisce in seguito alla abusiva immissione sul mercato del prodotto agevolato.

Donde quindi la necessità di togliere le agevolazioni già concesse, non prima però di aver messo in grado i pescatori di continuare la loro attività, essendo da escludere sia che essi possano lavorare utilizzando benzina a prezzo normale, il che sarebbe assolutamente anti-economico, e sia che essi procedano, con i loro mezzi, alla sostituzione dei motori a benzina con altri a gasolio, trattandosi di una categoria notoriamente depressa.

Il Ministero della marina mercantile ha pertanto provveduto dopo gli opportuni contatti con le altre Amministrazioni interessate, a predisporre l'unito disegno di legge, diretto appunto ad agevolare la sostituzione dei motori a benzina con motori a combustione interna sulle motobarche addette alla piccola pesca.

È bene notare, però, che con il provvedimento in esame oltre che a rendere possibile la revoca delle agevolazioni per la benzina arrivando così alla eliminazione del contrabbando del carburante, il Ministero della marina mercantile si propone anche e sopratutto una finalità di carattere sociale, dando ai pescatori la possibilità di installare un motore a gasolio che consentirà un sensibile abbassamento dei costi di esercizio del natante, rendendolo nello stesso tempo più sicuro e più efficiente.

Infatti oggi il costo di esercizio di una barca munita di motore a benzina è troppo elevato per poter dare un margine di utile appena apprezzabile sia perchè la benzina anche se agevolata costa troppo comunque e più del gasolio, e sia per le continue spese che occorre sostenere per la manutenzione dei motori vecchi e logori, e, per di più, non costruiti per il loro attuale impiego, trattandosi, in gran parte almeno, di motori terrestri, per lo più residuati di guerra (automobili, carri armati, ecc.) e non di motori marini.

Inoltre il motore a gasolio, di più sicuro rendimento, mette in grado il pescatore di affrontare il mare in condizioni che sarebbero proibitive per le barche con motore a benzina, consentendo così un maggior numero di giornate lavorative. È stato infine tenuto presente che con il motore a combustione interna viene evitata la minaccia di incendio che invece incombe continuamente sulle barche azionate da motore a benzina.

Occorre rilevare altresì che il provvedimento in questione torna anche a vantaggio della nostra industria delle costruzioni di motori a combustione interna. A tal fine a richiesta del Ministero dell'industria e del commercio, è stata inserita nel testo del provvedimento una clausola che prevede la preferenza nella concessione dei benefici, ai proprietari di motobarche che provvedano alla trasformazione di essa con motori di costruzione nazionale.

L'attuazione del provvedimento in esame interessa circa tremila unità sulle quali al 1° giugno 1953 risultavano installati motori a benzina.

Con l'articolo 1 del progetto si prevede la concessione di un mutuo che non potrà superare per ogni mezzo lire 1.200.000, ai proprietari di barche che procedano alla sostituzione del motore a benzina con altro a ciclo diesel o semidiesel.

Per evitare possibili speculazioni si è stabilito che possono essere ammessi ai benefici previsti dal provvedimento solo i proprietari delle barche sulle quali risultava installato, alla data del 1° giugno 1953, un motore a benzina.

Si è ritenuto opportuno inoltre di dover fissare un limite al cavallaggio (24 H.P.A.), per impedire che possano essere installati motori di potenza troppo elevata rispetto al mezzo e quindi antieconomici e non più idonei a piccola pesca.

La durata massima del mutuo è stata stabilita in sette anni, potendosi ritenere che tale lasso di tempo sia sufficiente agli interessati per soddisfare i loro impegni, dato il maggiore guadagno che il nuovo motore a gasolio renderà possibile consentendo economia

di esercizio, maggior numero di giornate lavorative e minori spese di riparazioni.

Nel tasso d'interesse che sarà del 4,50 per cento annuo, si devono intendere compresi anche il premio di assicurazione per il natante, la quota spettante all'istituto di credito che svolge l'operazione bancaria e gli interessi spettanti allo Stato, secondo le percentuali che saranno fissate in sede di convenzione.

Con l'articolo 2, viene autorizzato il Tesoro a concedere, nei limiti di 800.000.000 di lire, le anticipazioni occorrenti agli istituti di diritto pubblico esercenti il credito peschereccio per l'acquisto dei motori di cui all'articolo precedente.

I rapporti derivanti dalle anticipazioni medesime saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro – d'intesa con quello della marina mercantile – e gli istituti di credito predetti.

Presso la Tesoreria centrale dello Stato verrà aperto a favore di ciascun istituto un conto corrente infruttifero vincolato, sul quale si dovranno versare le anticipazioni concesse che gli istituti bancari potranno utilizzare solo allorquando verranno stipulati i singoli contratti di mutuo e limitatamente all'ammontare dei mutui stessi.

Con l'articolo 3 viene fissato in 180 giorni dall'entrata in vigore della legge il termine di presentazione delle domande da parte di coloro che intendano avvalersi dei benefici.

Non tutti gli scafi che hanno oggi installato a bordo un motore a benzina sono in condizioni di ricevere un motore a gasolio, più pesante di quello a scoppio e che, per di più, sottopone lo scafo a maggiori sollecitazioni. Pertanto si è stabilito che i natanti per i quali si chiede il cambio del motore dovranno essere preventivamente sottoposti a visita da parte del Registro italiano navale che dovrà accertare appunto se lo scafo sia in condizioni di ricevere il nuovo motore e, se del caso, quali lavori di rinforzo allo scafo stesso si rendano necessari.

Nel terzo comma dell'articolo è stato disposto, accogliendo la proposta del Ministero dell'industria e commercio, che verrà data la preferenza a coloro che installeranno motori nazionali.

Con l'articolo 4 si stabilisce che i finanziamenti saranno deliberati dal Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1944, n. 367, che dovrà essere integrato con due rappresentanti del Ministero della marina mercantile.

Spetta al Comitato di fissare le modalità e le condizioni dei finanziamenti, ivi compresa la durata, che peraltro, come indicato nell'articolo 1, non potrà superare i sette anni.

L'articolo 5 riguarda le garanzie che assistono il credito (ipoteca sul natante, privilegio sui macchinari ed eventuali garanzie sussidiarie) nonchè la concessione di agevolazioni fiscali (esenzione, tassa di bollo), limitatamente alle convenzioni fra il Ministero del tesoro e gli istituti bancari.

Con l'articolo 6, infine, viene stabilito in 800.000.000 lo stanziamento sul bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953–54 per far fronte all'onere derivante dalla concessione delle anticipazioni agli istituti di credito.

Tale somma evidentemente è sufficiente solo per consentire l'inizio dell'operazione di trasformazione dei natanti, per il cui completamento saranno necessari altri stanziamenti nei futuri esercizi.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Ai proprietari di motobarche o barche con motore ausiliario che risultino, alla data del 30 giugno 1953, inscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti come adibite alla pesca, i quali intendano procedere alla sostituzione del motore a benzina, che alla stessa data si trovava installato a bordo, con altro a ciclo diesel o semidiesel di potenza inferiore ai 24 H.P.A. potrà essere concesso un mutuo, non superiore, per ogni mezzo, alla somma di lire 1.200.000.

Sui mutui, la cui durata non potrà superare i sette anni sarà corrisposto il tasso d'interesse del 4,50 per cento annuo, comprensivo

della quota relativa all'assicurazione del natante, limitatamente al debito del mutuatario, per la perdita totale ed il salvataggio, e di ogni altra spesa.

Art. 2.

Il Ministero del tesoro è autorizzato, secondo apposite convenzioni da stipulare fra lo stesso ministero, di concerto con il Ministero della Marina mercantile e gli istituti di credito di diritto pubblico esercenti il credito peschereccio, a concedere anticipazioni agli istituti predetti fino all'ammontare di lire 800.000.000 per la concessione dei mutui di cui all'articolo precedente.

L'importo delle anticipazioni concesse ai singoli istituti a norma del comma precedente, sarà versato in un conto corrente, infruttifero vincolato, aperto a favore di ciascun istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Ciascun istituto potrà utilizzare l'anticipazione ad esso accordata nella misura dell'importo dei mutui stipulati, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Coloro che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge dovranno presentare, nel termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della stessa, domanda al Ministero della marina mercantile.

Gli accertamenti tecnici sullo stato del natante, sulla convenienza della sostituzione dell'apparato motore e sugli eventuali lavori di rinforzo necessari allo scafo saranno effettuati dal Registro italiano navale su richiesta del Ministero della marina mercantile.

Verrà data la preferenza a coloro che provvederanno alla sostituzione dei motori esistenti con altri di costruzione nazionale.

I natanti ammessi ai benefici previsti dalla presente legge dovranno, a pena di decadenza, continuare ad essere adibiti esclusivamente all'esercizio della pesca fino alla completa estinzione del mutuo.

Art. 4.

I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal Comitato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, il quale sarà all'uopo integrato con due membri effettivi della Direzione generale della pesca e del Demanio marittimo del Ministero della marina mercantile, designati dal Ministro per la marina mercantile.

Il Comitato di cui al comma precedente delibera inoltre le modalità di esecuzione e le condizioni tutte dei finanziamenti, ivi compresa la durata.

Art. 5.

Il credito derivante dai finanziamenti deve essere garantito da ipoteca sulla nave ammessa ai benefici della presente legge a favore dell'istituto finanziatore, nonchè da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinati alla nave stessa. Il credito potrà essere assistito eventualmente da altre idonee garanzie ritenute necessarie.

Al privilegio si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 22 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Alla pubblicità dell'ipoteca si provvede ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa.

Le convenzioni stipulate tra il Ministro per il tesoro e gli istituti di diritto pubblico esercenti il credito peschereccio per la concessione delle anticipazioni previste dall'articolo 2, sono esenti da tasse di bollo e soggette alla imposta fissa di registro.

Gli onorari notarili per gli atti ed i contratti predetti sono ridotti alla metà.

Art. 6.

Per la concessione agli istituti di credito delle anticipazioni previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954–1955. Al suddetto onere si farà fronte con una corrispondente aliquota del fondo complessivo accantonato sul capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954–55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.